

CITTA' DI AVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15

del 11.04.2018

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Polizia Urbana


L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di aprile alle ore 18,45 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, N° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norma dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale, giusta votazione effettuata con precedente delibera n. 12 di pari data:

| | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------|---|----|---------------------|--------------|---|
| 01 | Iacono Fabio | P | A | 13 | Caldarella Stefania | P | A |
| 02 | Dell'Albani Sebastiana | P | A | 14 | Amato Sebastiano | P | A |
| 03 | Rossitto Sebastiano | P | A | 15 | Cancemi Vincenzo | P | A |
| 04 | Iacono Paolo | P | A | 16 | Rossitto Gabriele | P | A |
| 05 | Tine' Andrea | P | A | 17 | Caruso Sebastiana | P | A |
| 06 | Caruso Giuseppe | P | A | 18 | Midulla Giammarco | P | A |
| 07 | Tanasi Paolo | P | A | 19 | Andolina Maria | P | A |
| 08 | Coletta Salvatore | P | A | 20 | Alia Fabrizio | P | A |
| 09 | Orlando Antonio | P | A | 21 | Rametta Giovanni | P | A |
| 10 | Guastella Salvatore | P | A | 22 | Amato Antonino | P | A |
| 11 | Inturri Sebastiano | P | A | 23 | Sano Gaetano | P | A |
| 12 | Tardonato Francesco | P | A | 24 | Urso Tullio | P | A |

Risultano presenti n° 13 ed assenti n° 11 Consigliere Comunale

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n° 9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza l'Avv. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio comunale.-

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazia D'Erba



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA URBANA.

IL COMANDANTE PM

Premesso:

- che i Comuni, nell'ambito della propria autonomia normativa, adottano regolamenti nelle materie di competenza per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal vigente ordinamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 7 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ;
- che tra le predette materie rientrano le norme finalizzate a disciplinare l'ordinata e civile convivenza della comunità locale, e a prevenire situazioni di pregiudizio per i cittadini, assicurando una più serena e pacifica convivenza delle modalità di vita collettiva;
- che il vigente regolamento di polizia urbana del Comune di Avola veniva approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa con seduta del 16 Ottobre 1894;

Considerato che il citato regolamento di polizia urbana costituisce, per la sua vetustà, normativa regolamentare anacronistica e inadeguata a offrire adeguate risposte, sul piano dell'azione amministrativa, alla casistica degli illeciti riscontrabili in atto;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'adozione di un nuovo regolamento comunale in linea con le moderne esigenze di polizia locale e segnatamente di polizia comunale, che costituisca per tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio un valido strumento di lavoro per assicurare le finalità anzidette, in linea con la normativa ed i principi costituzionali vigenti;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dal Comando di Polizia Municipale, allegato alla presente proposta di deliberazione e costituente parte integrante e sostanziale della medesima;

Rilevato che il testo in approvazione, composto da nr. 11 articoli, è stato predisposto, tenuto conto delle più svariate esigenze rappresentate dall'A.C.;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli arti. 7 e 7bis del D. Lgs. N. 267 dei 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

PROPONE

- 1) di approvare il Regolamento di Polizia Urbana, composto da nr. 11 articoli, di cui all'articolato, allegato alla presente proposta di deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della Regolamento in esame;
- 2) di dichiarare abrogate tutte le norme precedentemente emanate in materia, in contrasto con il Regolamento in esame;
- 4) il presente regolamento sostituisce ed abroga il precedente regolamento approvato con delibera della Giunta Provinciale Amministrativa con seduta del 16 Ottobre 1894;
- 5) di inviare copia del presente Regolamento agli Enti di competenza.

IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Dott.ssa Maria Antonina Composto





CITTA' DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)

Regolamento di Polizia Urbana

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e oggetto

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana, di seguito definito Regolamento, disciplina, in conformità ai principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, nonché dello Statuto del Comune di Avola, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, nonché di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. È uno strumento di promozione della sicurezza urbana, atto a favorire il rispetto della legalità e alla cui attuazione concorrono, anche con interventi integrati, lo Stato, la Regione e i Comuni, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

2. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale, in tutte le aree di dominio pubblico, ivi compresi parchi, giardini pubblici e monumenti, e su tutte le aree private aperte al pubblico, queste ultime intese come strade, piazze, aree a verde e qualsiasi luogo in cui chiunque possa liberamente accedere, in quanto privo di recinzione che ne impedisca il transito indiscriminato o non selezionato di persone, veicoli o animali.

3. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

a) *sicurezza urbana e pubblica incolumità*, intese come l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di pericolo (anche solo potenziale), danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;

b) *convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro*, intesi come l'insieme dei comportamenti e delle situazioni che permettono, nel rispetto reciproco, l'armonioso vivere comune dei cittadini, il corretto svolgimento delle proprie attività e il civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'ambiente urbano conforme alle regole di decenza e decoro comunemente accettate;

c) *pubblica quiete e tranquillità delle persone*, intese come la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

d) *disciplina dei mestieri e delle attività lavorative*, in relazione agli aspetti di interferenza tra le attività a rilevanza economica, comunque denominate, e i beni pubblici definiti alle lettere a), b) e c) del presente comma;

4. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 689/81, le norme del presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, sono speciali e quindi prevalgono sulle altre disposizioni dei regolamenti comunali che incidentalmente dettino norme in materia di polizia amministrativa locale o dispongano nelle materie di cui al precedente comma, salva espressa deroga e salve le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale.

Art.2- Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1) La vigilanza e i controlli in materia di polizia urbana sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art.57 c.p.p., nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 3 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1.Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

2. A salvaguardia della sicurezza urbana:

a) E' vietato collocare oggetti, ornamentali o meno, non assicurati stabilmente alla base, in condizioni tali da determinare pericoli o eventi di caduta sulle strade. La collocazione di fiori e piante su davanzali e balconi è consentita soltanto nel rispetto delle più elementari norme di sicurezza, in modo da scongiurare il pericolo di cadute su strade pubbliche o private, e dunque il rischio di lesioni a persone o cose. La collocazione dei medesimi sui marciapiedi resta soggetta all'applicazione dell'art. 45 del vigente Regolamento Cosap;

b) È vietato intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione delle persone, nonché occupare percorsi destinati alle piste ciclabili e luoghi deputati al libero svago di adulti e bambini, quali parchi, giardini, piazze o piazzette. Avuto riguardo alle persone con ridotta capacità motoria, è altresì vietato occupare gli spazi ad essi destinati, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, nonché gli appositi stalli di sosta agli stessi riservati delimitati da strisce di colore giallo e da apposita segnaletica verticale.

c) È vietato spargere materiali, sostanze, residui o frammenti, anche non tossici, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ingenerando pericolo per la pubblica incolumità;

d) È vietato lasciar vagare animali, bestie da tiro, da sella, indomiti o meno, in luoghi pubblici o aperti al pubblico in modo incontrollato, inducendo spavento o apprensione negli altri fruitori dei medesimi luoghi o creando pericolo per la loro incolumità;

e) È fatto obbligo ai detentori di cani o altri animali di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli

animali possano determinare danno o disturbo, anche apposita museruola. Deve essere, inoltre, garantita la nettezza degli spazi percorsi, provvedendo alla raccolta e relativo smaltimento delle deiezioni o altre evacuazioni, prodotte dall'animale.

I proprietari di animali di ogni specie e genere hanno l'obbligo di tenerli e custodirli in modo da scongiurare il pericolo di aggressione e potenziale danno a persone o cose. In particolare, il proprietario o colui che li ha in custodia ha l'obbligo di assicurarsi che gli stessi non oltrepassino le recinzioni, invadendo incustoditi luoghi pubblici o privati. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, identificati come tali nell'apposito registro del Servizio Veterinario della ASL, sono vietati ai soggetti minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità di mente. È parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti, inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, nonché la loro sottoposizione a doping.

Chiunque possieda un cane inserito nel registro dei cani pericolosi sopracitato ha comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata e specifica polizza assicurativa per gli eventuali danni causati a terzi dallo stesso.

- f) È vietato lanciare sassi o altri oggetti in luogo pubblico o aperto al pubblico in modo tale da creare pericolo per persone o cose, nonché disagi nella fruizione degli spazi pubblici;
- g) È vietato effettuare accensioni pericolose, anche con fornelli portatili destinati alla cottura di vivande, nonché far esplodere petardi e simili nei centri abitati, sul suolo pubblico o aperto al pubblico, salva speciale autorizzazione;
- h) È vietato frequentare aree pubbliche e esercizi pubblici o aperti al pubblico in stato di ubriachezza, quando da tale stato possa derivare pericolo per la propria e per l'altrui incolumità;
- i) È fatto obbligo ai gestori dei locali destinati ad attività che determinano l'aggregazione di un numero considerevole di persone, di porre in essere tutte le cautele e le misure possibili atte a scoraggiare comportamenti potenzialmente generatori di disturbi, disagi o pericoli per le persone, sia all'interno che all'esterno dei locali. Sono da considerarsi tali gli esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, i circoli privati, le attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo;
- j) E' altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, creando danno o pericolo per sé e per i passanti.

Art. 4 - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro.

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento, anche colposo, ai beni pubblici, agli spazi comuni, alle pertinenze di

servizio, agli edifici, alle attrezzature e arredi, ai veicoli pubblici, ai monumenti e a quant'altro sia destinato alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede. Chiunque ha l'obbligo di tenere un contegno tale da non recare danno agli altri e da non alterare le condizioni di vivibilità della città. In particolare:

- a) È proibito salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte alla proprietà (anche privata), entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane pubbliche, gettarvi o immergervi oggetti;
- b) È proibito entrare o permanere all'interno dei parchi e dei giardini recintati, scavalcando le recinzioni ivi apposte;
- c) Nei giardini, nei parchi pubblici e nelle aiuole è vietato calpestare e cogliere fiori, sradicare piante, tagliare erbe, salire sugli alberi e legarvi o appendervi qualsiasi cosa;
- d) È proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni e su tutti gli elementi di arredo urbano o altri manufatti, oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti, disegni, striscioni e simili, salva espressa autorizzazione;
- e) È vietata, senza la preventiva autorizzazione del Comune, l'installazione temporanea di addobbi, festoni, luminarie e simili su spazi pubblici o aperti al pubblico. L'installazione autorizzata va comunque rimossa a cura esclusiva dell'interessato entro le 48 ore successive all'evento;
- f) È proibito collocare, appoggiare o legare i velocipedi su:
 - elementi di arredo urbano, qualora ciò possa recare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare;
 - altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico;
- g) È fatto divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni, immissioni e propagazioni moleste verso luoghi pubblici o privati;
- h) È fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte. In particolare i proprietari di immobili non occupati devono adottare misure idonee a impedire ogni forma di accesso alla proprietà per evitare possibili forme di occupazione abusiva da parte di soggetti senza fissa dimora;
- i) Nella collocazione di fiori e piante sui davanzali o balconi, oltre a quanto previsto al precedente art. 3, comma 2 lett.a), debbono essere predisposte cautele tali da impedire il gocciolamento dell'acqua da innaffiamento;
- j) È fatto obbligo ai proprietari o titolari di diritti reali su immobili con annessa area a verde, tenere pulita un'area della profondità di almeno metri 10 dal confine stradale;
- k) È vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso;
- l) È fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene di qualsiasi area o edificio

pubblico. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume;

m) È vietato compiere atti che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque visibili da detti luoghi;

n) È vietato esercitare il campeggio, dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo o autorizzato dalle competenti autorità;

o) È vietato bivaccare, dormire o disporre giacigli sulle strade, nelle piazze, nei parchi ed aree pubbliche, sulle soglie o sotto i portici di edifici pubblici e privati o di chiese, occupando con qualunque modalità il suolo pubblico o aperto al pubblico e impedendo la piena fruizione delle aree medesime e la libera circolazione;

p) È vietato avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi, pericolosi o molesti nei confronti delle altre persone nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra, sui marciapiedi o avvicinarsi ai veicoli in circolazione causando disturbo ai conducenti. È vietato l'accattonaggio ed è altresì vietato l'utilizzo di minori o animali per la pratica dell'accattonaggio;

q) È vietato in area aperta al pubblico:

-lavare veicoli e animali;

-abbandonare indiscriminatamente alimenti destinati ad animali;

r) È vietato spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

s) È fatto obbligo ai gestori dei locali, di cui all'art. 3, comma 2 lett. i), di mantenere i luoghi in uno stato decoroso e, al termine dell'orario dell'attività, nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso, eliminare ogni sporcizia o imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale. L'inottemperanza alla formale diffida al ripristino entro il termine assegnato determina la decadenza dal titolo autorizzatorio;

t) È fatto obbligo ai proprietari o titolari di diritti reali su immobili prospicienti aree pubbliche o aperte al pubblico di mantenerne il decoro, provvedendo altresì alla corretta manutenzione e pulizia anche dell'area immediatamente circostante;

u) È vietato apporre scritte o disegni su edifici pubblici e pertinenze, porte, muri, manufatti infrastrutture;

v) È vietato fare scorrere acqua sulla pubblica via, anche se pulita, o farla defluire dai portoni o cortili privati.

Art. 5 Misure a tutela e sicurezza del decoro urbano di particolari luoghi, divieti di accesso e ordini di allontanamento.

1. Ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e a garanzia della libera accessibilità e fruizione delle aree comuni, considerato che la città di Avola vanta sia un patrimonio culturale e artistico di elevata importanza, sia la presenza sul territorio cittadino di numerose aree adibite a verde pubblico per le quali è opportuno incrementare le misure a tutela del decoro in relazione all'intensa frequentazione delle stesse, sono specificamente individuati dall'Amministrazione Comunale ulteriori luoghi cui sono estese le sanzioni e i provvedimenti previsti dell'art. 9 comma 3 del D.L. 20 febbraio 2017, n° 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, cui si fa rinvio. In particolare:

- a) chiese ed altri edifici di culto con relativi sagrati e pertinenze, con particolare riguardo alla Chiesa Madre sita nella piazza centrale;
- b) complessi museali, aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore storico-architettonico, in particolare il Museo, il Teatro Comunale e il Palazzo di Città;
- c) tutte le scuole e i plessi scolastici, ivi incluse le loro pertinenze (parcheggi, palestre e vie di accesso);
- d) tutti i parchi e le aree verdi pubbliche tra cui Parco Robinson, Piazza Esedra, Pista Ciclabile di Viale Piersanti Mattarella, Piazzetta di C.da Naca, sita in Via Santa Maria delle Grazie;
- e) cimitero cittadino.

2. Chiunque ponga in essere condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione delle citate aree ed in particolare chiunque ponga in essere gli atti ed i comportamenti vietati ai precedenti punti, *di cui all'art. 3 co. 2 lett. h, art. 4 co.1 lett. m), lett.o) e lett.p)* del presente regolamento è soggetto alla misura dell'allontanamento, previsto dalla normativa in vigore, per cui al trasgressore, in aggiunta alla sanzione amministrativa, sarà ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 del D.L. 20.2.2017 n. 14 conv. in legge n.48/17, l'allontanamento dal luogo in cui è commesso il fatto.

È altresì vietato in tali aree il consumo di alimenti e bevande di ogni genere.

Art. 6- Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere o come effetto indiretto della stessa, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.

2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve adottare tutte le misure idonee a prevenire il disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13:30 alle ore 15:30 e dalle ore 20:00 alle ore 7:30 del giorno successivo.

3. Ai venditori ambulanti è vietato bandire e segnalare la propria presenza durante le ore di silenzio assoluto, ossia dalle ore 13:30 alle ore 16:00 e dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del mattino successivo; è altresì vietato bandire con qualunque mezzo e in qualsiasi orario nelle vicinanze di ospedali, scuole, case di riposo per anziani e pubblici uffici, salvo casi di necessità contingente, da autorizzarsi di volta in volta. Alla stessa regolamentazione è soggetto chiunque, in possesso di regolare autorizzazione, effettua pubblicità fonica.

Art. 7 Disciplina dei mestieri e delle attività lavorative

1. Fermo restando quanto previsto dal "Regolamento per l'installazione di manufatti tipo dehors per i locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande", a modifica ed integrazione dello stesso, è fatto divieto assoluto ai titolari dei locali muniti di apposita autorizzazione di installare strutture a serra (strutture chiuse) sulle piazze. In tali luoghi è consentita soltanto l'installazione di strutture aperte ai lati del tipo ombrelloni.

Gli allestimenti, i dehors, i banchi e i loro annessi e ogni altra simile costruzione permesse temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere impartite dal Comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di cestini per la raccolta dei rifiuti. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato, salvo la presenza di altri dehors.

2. Sul suolo pubblico è fatto divieto alle aziende che effettuano pubblicità di distribuire qualsiasi oggetto, giornale, volantino, depliant o altro materiale, salvo diversa autorizzazione comunale. Il volantinaggio è consentito solo a mezzo distribuzione nelle cassette postali o a mano. È vietata la distribuzione di volantini sui veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.

3. È fatto obbligo agli esercenti di cui al precedente articolo 3 comma 2 lett. i) di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e pulizia, consentendone l'utilizzazione ai clienti o a chiunque, rappresentandone il bisogno, ne faccia richiesta;

4. È vietata ai pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande, nonché ai locali di svago e di intrattenimento, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattina, in quanto idonei all'offesa della persona, nell'arco orario previsto dalle ordinanze vigenti.

5. È vietato nei luoghi pubblici il lancio di petardi e materiale esplodente non conforme alle vigenti disposizioni di legge; durante la festività del Carnevale è altresì vietato l'uso di fialette maleodoranti, la vendita e il porto di schiuma di qualsiasi genere (anche sintetica), acqua, gesso,

borotalco, ceci e simili, nonché il porto e l'uso di mazze, martelli, cerbottane o altri oggetti contundenti, fermi restando i divieti di cui al precedente n.4, da intendersi vigenti per l'occasione dalle ore 15:00 della giornata del Giovedì Grasso fino alle ore 02:00 della giornata del Mercoledì successivo;

6. Fatta salva la disciplina delle autorizzazioni alle occupazioni di suolo pubblico previste dalla residua regolamentazione comunale, ogni merce esposta in vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale o posizionamento, per i passanti; le sporgenze dalla soglia dell'esercizio verso lo spazio pubblico necessitano di apposita autorizzazione.

7. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico. È vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseabondi o molesti.

Art.8- Specificazioni per i pubblici esercizi a tutela della quiete pubblica e del riposo del vicinato.

1. Salvo quanto già previsto dalle ordinanze n° 29, 32 e 33 rispettivamente del 7, 18 e 21 luglio 2014, nonché dalla vigente normativa in materia, e a precisazione del contenuto delle stesse, per piccolo intrattenimento musicale, soggetto a semplice presentazione di SCIA e della documentazione di impatto acustico, ai sensi del D.P.R. 227/2011 ovvero di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve intendersi il piccolo evento musicale, organizzato senza ballo, avente carattere accessorio, marginale, occasionale e non configurante attività di pubblico spettacolo in senso stretto. Sono da considerarsi accessori i piccoli trattenimenti musicali, quali diffusione di musica d'accompagnamento, piano bar e ogni altro piccolo e non significativo intrattenimento musicale e spettacolare in genere e sempre che siano rispettate le seguenti condizioni:

a) che l'ingresso sia libero e gratuito; b) che l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione; c) che nel locale non vi siano spazi prettamente riservati e adibiti all'attività di spettacolo o ballo; d) che il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati.

2. I trattenimenti che non soddisfino le predette condizioni sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo in senso stretto, per le quali è previsto il rilascio dell'apposita licenza di cui all'articolo 68 T.U.L.P.S. A titolo esemplificativo, rientrano in quest'ultima categoria di attività gli spettacoli dal vivo, i dj set, le feste da ballo e simili.

Art. 9- Misure a garanzia del perseguimento dei fini del regolamento

1. Al fine di garantire il perseguimento dei fini indicati all'articolo 1 del presente Regolamento, il Comune, a integrazione di quanto già previsto nel presente Regolamento, adotta ordinanze regolatrici dei singoli aspetti di gestione delle materie di interesse, al fine di garantire un'ordinata convivenza civile.

Art. 10 - Azioni preordinate all'accertamento delle violazioni

1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24 Novembre 1981 n. 689, le relative funzioni sono svolte in via prioritaria dalla Polizia Municipale.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, e delle previsioni contenute nella Delibera di Giunta Municipale n. 105 del 21 Maggio 2013, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono assoggettate alla sanzione di € 100,00 (cento/00), quale importo di pagamento in misura ridotta, ferma restando l'applicazione della procedura di cui alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni. In particolare la sanzione amministrativa pecuniaria è graduata, nel rispetto dei limiti edittali previsti, tenuto conto della gravità della violazione.
3. Quando una violazione del regolamento sia riferita anche a comportamenti sanzionati da norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite. salvo che la violazione configuri anche la lesione di un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla norma speciale, nel qual caso si applica in aggiunta la sanzione prevista dalla norma regolamentare.
4. In caso di ricorso e relativo rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'art.18 della L. 689/81, l'organo competente a decidere, nel motivare le ragioni della decisione, ridetermina la sanzione, in base al predetto principio di commisurazione alla gravità del fatto, entro i limiti edittali stabiliti per la violazione.
5. Ai sensi dell'articolo 20 della legge sulla depenalizzazione 689 del 1981 le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione possono essere confiscate, mentre è sempre obbligatoria la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto se appartenenti all'autore della violazione.
6. Gli oggetti passibili di confisca vengono sottoposti a sequestro come previsto dall'articolo 19 della L. 689/81.

Art. 11-Abrogazioni e disposizioni finali.

1. Con il presente Regolamento si intendono abrogati il precedente Regolamento di Polizia Urbana e ogni altra norma contraria contenuta in regolamenti e ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore dello stesso.
2. Il presente Regolamento entra in vigore alla scadenza della pubblicazione nell'Albo Pretorio.

N° 15

DEL 11.04.2018

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/90 RECEPITA CON L.R. 48/91
e modificata dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Avola, li 26-03-18
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Monica Tribunice Ceppitò

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favorevole

Avola, li 26.03.18
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sebastiana COLETTA

Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142/90, recepita con L.R. 48/91, la copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Avola, li _____
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In esecuzione all'art.45 comma 4° dello Statuto Comunale in ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Avola, li 06/04/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA D'ERBA MARIA GRAZIA
Maria Grazia D'Erba

Continuando in seduta pubblica, il Presidente passa alla trattazione del 3° punto posto all'o.d.g. avente ad oggetto: **Approvazione Regolamento di Polizia Urbana**

Aperta la discussione generale, rientrano in aula i consiglieri di minoranza che precedentemente erano usciti dall'aula ed il consigliere Inturri Sebastiano chiede all'Assessore dott.ssa morale Samantha di relazionare in merito alla proposta e quest'ultima puntualmente illustra il Regolamento.

Indi, chiesta ed ottenuta la parola il consigliere Rossitto Sebastiano dando lettura della lett. b) dell'art. 5 chiede la motivazione per cui non sono stati inseriti alcuni posti di ritrovo quali le due piazzette situate nella contrada Piano del Bosco.

L'Assessore chiarisce che l'articolo così come formulato comprende tutti i luoghi pubblici e che le piazze indicate rappresentano solo alcuni esempi e che, pertanto, le disposizioni dell'articolo comprendono anche le due piazzette evidenziate dal consigliere Rossitto.

Intervenendo il consigliere Inturri Sebastiano chiede di effettuare una pausa di dieci minuti in quanto a suo avviso il regolamento proposto rappresenta una accozzaglia di divieti e che lo stesso è stato predisposto senza nessuna organicità e che necessita, pertanto, di essere emendato anche attraverso un confronto con l'assessore e l'ufficio.

Prima di procedere alla votazione della chiesta sospensione, con il consenso del consigliere Inturri, il Presidente concede la parola al consigliere Andolina Maria la quale dà lettura di un emendamento all'art. 7 co. 5; emendamento che si allega al presente atto per farne parte integrante. (allegato A)

Indi, il Presidente mette ai voti la proposta di sospensione che viene approvata alla unanimità 22 consiglieri presenti e votanti. Sono le ore 19,25.

Alle ore 20.05 vengono ripresi i lavori ed all'appello risultano presenti n. 22 consiglieri essendo assenti soltanto i consiglieri Iacono Paolo e Midulla Gianmarco.

Riaperti i lavori, il consigliere Inturri Sebastiano dà lettura dell'emendamento all'art. 4 che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante. (Allegato B)

Infine il consigliere Sano Gaetano dà lettura dell'emendamento che si allega al presente atto con il quale propone di far seguire l'espressione "e successive modifiche ed integrazioni" dove si fa riferimento alla previsione normativa prevista dalla legge n. 689/1981. (Allegato C)

Pertanto, il Presidente, acquisiti i pareri tecnico-contabile e di legittimità sui tre emendamenti, li pone a votazione singolarmente secondo l'ordine di presentazione degli stessi.

Emendamento presentato dal consigliere Andolina Maria:

Presenti n° 22 consiglieri

Assenti n° 2 consiglieri (Iacono Paolo – Midulla Gianmarco)

Votazione palese per alzata e seduta

Favorevoli n° 22

Emendamento a firma dei consiglieri Inturri Sebastiano e Sano Gaetano relativo all'art. 4 :

Presenti n° 22 consiglieri

Assenti n° 2 consiglieri (Iacono Paolo – Midulla Gianmarco)

Votazione palese per alzata e seduta

Favorevoli n° 22

2° Emendamento a firma dei consiglieri Inturri Sebastiano e Sano Gaetano:

Presenti n° 22 consiglieri

Assenti n° 2 consiglieri (Iacono Paolo – Midulla Gianmarco)

Votazione palese per alzata e seduta

Favorevoli n° 22

Il Presidente mette successivamente a votazione palese, sempre per alzata e seduta, tutta la proposta comprensiva degli emendamenti come sopra approvati. Il punto viene così approvato

alla unanimità dei n. 22 consiglieri presenti e votanti.

Infine il Presidente mette ai voti la Immediata Esecutività dell'atto che viene approvata alla unanimità dei n. 22 consiglieri presenti e votanti.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata, munita dei pareri di rito;

Visto il Regolamento allegato alla proposta di deliberazione in parola;

Visto il verbale della competente Commissione Consiliare che si allega;

Udita la relazione dell'Assessore competente, Dott.ssa Morale;

Uditi gli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte al dibattito come dall'allegata nota a verbale, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli emendamenti separatamente presentati dai Consiglieri Inturri/Sano ed Andolina, muniti dei pareri favorevoli di legge, che si allegano al presente atto;

Udito il Presidente proporre di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza di provvedere;

Vista la determinazione sindacale di nomina dei Responsabili dei Settori e dei Servizi comunali;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm.ii;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale;

Esperate le votazioni per alzata e seduta con il seguente esito:

Emendamento a firma del Consigliere Andolina

Consiglieri presenti: 22; Consiglieri assenti: 2(Iacono P, Midulla)

Astenuti:0

Voti favorevoli: 22

Voti contrari: 0

Emendamento a firma del Consigliere Inturri e Sano relativo alla modifica dell'art.4

Consiglieri presenti: 22; Consiglieri assenti: 2(Iacono P, Midulla)

Astenuti:0

Voti favorevoli: 22

Voti contrari: 0

Secondo emendamento a firma dei Consiglieri Inturri e Sano

Consiglieri presenti: 22; Consiglieri assenti: 2(Iacono P, Midulla)

Astenuti:0

Voti favorevoli: 22

Voti contrari: 0

Regolamento proposto dall'ufficio come sopra modificato

Consiglieri presenti: 22; Consiglieri assenti: 2(Iacono P, Midulla)

Astenuti:0

Voti favorevoli: 22

Voti contrari: 0

Esperita la votazione relativa alla dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 22; Consiglieri assenti: 2(Iacono P, Midulla)

Astenuti:0

Voti favorevoli: 22

Voti contrari: 0

DELIBERA

Di approvare l'emendamento a firma del Consigliere Andolina

Di approvare entrambi gli emendamenti a firma dei Consiglieri Inturri e Sano;


Di approvare il Regolamento di Polizia Urbana proposto dall'ufficio così come sopra emendato

Di dichiarare l'atto, su proposta del Presidente del C.C., con separata votazione, immediatamente esecutivo


IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO



Emendamento est. 7 come 5 a firme delle Cons.
Marie Andrius

- Parere Tecnico: Favorevole

Il Com. 70 P.M.

Maria Antonia Caputo

- Parere Finanz. / Contabile = Favorevole

Clara Pulita

- Parere LEGITIMITA': Favorevole

Maria G. Neri

Emendamento est. 4 a firme dei Consiglieri
Senza Titolari

Parere Tecnico = Favorevole

Il Comandante P.M.

Maria Antonia Caputo

Parere Finanz. / Contabile: Favorevole

Clara Pulita

Parere LEGITIMITA': Favorevole

Maria G. Neri

Emendamento a firme dei Consiglieri Senza Titolari
interpretazione (riferimento legge 688/81)

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

IL COMANDANTE P.M.

Maria Antonia Caputo

Parere Finanz. / Contabile = Favorevole Clara Pulita


Parere LEGITIMITA': Favorevole Maria G. Neri

1° EMENDAMENTO INTURRI - SANO

A seguire all'art. 4


W) fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.

Z) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'associazione o Ente. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

Quintano d'Alto 

2° EMENDAMENTO INTURRI - SANO


Laddove si fa riferimento alla previsione normativa prevista dalla legge n. 689/1981, si faccia seguire l'espressione "e successive modifiche e integrazioni".

Quintano d'Alto 

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI CONSIGLIO RELATIVA ALLA APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

La sottoscritta Andolina Maria, Consigliere comunale del Gruppo consiliare " I love Avola " con la presente partecipa al civico consesso di modificare come segue l'art. 7 – co. 5:

5. E' vietato nei luoghi pubblici il lancio di petardi e materiale esplosivo non conforme alle vigenti disposizioni di legge; durante la festività del Carnevale è altresì vietato (in luogo pubblico o aperto al pubblico) ^{è il posto} l'uso di fialette maleodoranti di schiuma di qualsiasi genere (anche sintetica) , acqua, gesso, borotalco, ceci e simili, nonché il porto e l'uso di mazze, martelli, cerbottane o altri oggetti contundenti, fermi restando i divieti di cui al precedente n. 4, da intendersi vigenti per l'occasione dalle ore 15.00 della giornata del Giovedì Grasso fino alle ore 02.00 della giornata del Mercoledì successivo;-



DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale DISPONE che la presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza Municipale ; li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Sebastiana Catelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale; li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE